

ALLEGATO "A"

STATUTO

" BORGO CASAFERRO

Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale"

ART. 1

(Denominazione, durata sociale, durata e sede)

1. L'Associazione, denominata **"BORGO CASAFERRO Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale"**, è costituita nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni e della normativa in materia.
2. L'associazione ha durata illimitata e ha sede legale **in Via Largo Santo Stefano 3 – CAP 80034 Marigliano (NA)**.
3. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'**obbligo di comunicazione agli uffici competenti**.
4. L'Associazione potrà fare uso della denominazione di **"Associazione Sportiva Dilettantistica"** e di **"Associazione di Promozione Sociale"** e dei relativi acronimi di **"ASD"** e **"APS"** nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'**iscrizione, rispettivamente, nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nella sezione del Registro unico nazionale del terzo settore dedicata alle APS e limitatamente in costanza di iscrizione nei Registri medesimi**.
5. L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti dell'Ente di Promozione Sportiva al quale l'Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'Ente di Promozione Sportiva affiliante, l'associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

ART. 2

(Finalità e Attività)

- L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
- In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione ha per oggetto sociale l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle **discipline dell'Atletica Leggera, Ginnastica, Calcio, Pallacanestro, Pallavolo e Sport a Rotelle** ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.



In qualità di Associazione di promozione sociale del Terzo settore, l'Associazione opera altresì mediante lo svolgimento in via principale nei seguenti settori di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore:

*d) educazione, istruzione e formazione professionale,
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale
con finalità educativa;*

*f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*

*i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche
o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura
e della pratica del volontariato e delle attività di interesse
generale di cui al presente articolo;*

*k) organizzazione e gestione di attività turistiche di
interesse sociale, culturale o religioso;*

*t) organizzazione e gestione di attività sportive
dilettantistiche;*

*z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di
beni confiscati alla criminalità organizzata.*

ART. 2.5

(Attività Secondarie)

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117 del 2017, attività diverse da quelle principali, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

- L'Associazione può svolgere le proprie attività anche mediante l'acquisizione, la locazione, la gestione e la conduzione di impianti, aree e strutture sportive destinate alla pratica delle discipline sportive dilettantistiche esercitate.
- L'Associazione può organizzare e gestire centri estivi, educativi e ricreativi dedicati alle attività sportive dilettantistiche, finalizzati alla crescita fisica, emotiva e sociale dei tesserati e dei partecipanti, anche in collaborazione con enti pubblici o scolastici.
- È consentita la somministrazione di alimenti e bevande presso la sede sociale o in altre sedi operative in cui si svolgono attività istituzionali, limitatamente ai soci,



tesserati e partecipanti alle iniziative associative, nel rispetto della normativa vigente e in via accessoria e strumentale alle attività istituzionali.

- Può promuovere attività ricreative e socializzanti in favore dei propri soci, nel rispetto dei principi di non lucratività.
- **L'Associazione può curare la gestione di attività motorie e funzionali non sanitarie,** finalizzate al miglioramento della condizione fisica e del benessere degli associati e dei tesserati.
- È consentita la vendita di articoli sportivi e promozionali strettamente collegati alle attività istituzionali, purché effettuata in via secondaria e strumentale.
- **L'Associazione promuove la diffusione dello sport e dei corretti stili di vita** anche attraverso la partecipazione a iniziative e progetti di rilevanza sociale e sportiva.
- Può attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati, anche del settore scolastico.
- **In connessione con i propri scopi, l'Associazione può svolgere attività di comunicazione e promozione delle proprie iniziative.**
- Può compiere tutte le operazioni necessarie o utili al raggiungimento degli scopi statutari, nel rispetto della normativa vigente.
- **L'Associazione può collaborare con altri enti, pubblici o privati, italiani o stranieri, che perseguano finalità analoghe o complementari.**

ART. 3

(Ammissione)

- **L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.** Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.
- Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. **Possono aderire all'Associazione** le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o, comunque, enti senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività associative.
- **Chi intende essere ammesso come associato deve presentare all'Organo di Amministrazione** una domanda contenente i propri dati anagrafici, il codice fiscale e i recapiti, nonché la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti.
- **L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità associative** entro 30 giorni dalla presentazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
- **L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato entro il medesimo termine.** L'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella prima convocazione utile.
- Lo status di associato ha carattere permanente e può cessare solo nei casi previsti dal presente Statuto.

ART. 4

(Diritti e doveri degli associati)

- Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa e di contribuire alla realizzazione delle attività promosse dall'Associazione.

- In particolare, hanno diritto di eleggere ed essere eletti negli organi associativi, di essere informati sulle attività dell'Associazione e di verificarne l'andamento, nonché di partecipare alle iniziative organizzate.
- Gli associati hanno inoltre diritto di consultare i libri sociali e la documentazione dell'Associazione secondo le modalità stabilite, nonché di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e autorizzate per lo svolgimento delle attività associative.
- Gli associati sono tenuti a rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi, nonché a mantenere comportamenti coerenti con le finalità dell'Associazione.
- La partecipazione alle attività associative è personale, libera e gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese nei limiti previsti dalla normativa vigente.
- Gli associati sono altresì tenuti al versamento della quota associativa annuale secondo le modalità stabilite dagli organi competenti.

ART. 5

• (Perdita della qualifica di associato)

- La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- L'associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta indirizzata all'Organo di Amministrazione. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione.
- L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta motivata dell'Organo di Amministrazione, nei confronti dell'associato che contravvenga gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti interni o dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero ponga in essere comportamenti che arrechino danno materiale o morale all'Associazione.
- L'esclusione deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti e dalla concessione all'interessato di un termine per presentare le proprie giustificazioni, nel rispetto del principio del contraddittorio. La deliberazione è assunta con voto segreto ed è comunicata all'interessato.
- I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, né rivalutabili né trasmissibili. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Gli organi associativi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove previsto nei casi stabiliti dalla legge;
- il Collegio dei Probiviri, ove istituito;
- I componenti degli organi associativi svolgono la propria attività a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico, nei limiti della normativa vigente.

Agenzia delle Ed.
uff.

ART. 7 **(L'assemblea)**

- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa da almeno tre mesi.
- Ciascun associato ha diritto a un voto ed è ammessa la rappresentanza mediante delega scritta conferita ad altro associato. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata dai presenti.
- La convocazione dell'Assemblea è effettuata dall'Organo di Amministrazione mediante comunicazione contenente luogo, data, ora e ordine del giorno, da trasmettersi almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, attraverso strumenti idonei a garantirne la conoscibilità, quali posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera ordinaria o altri mezzi di comunicazione indicati dagli associati. Nell'avviso può essere indicata anche la data della seconda convocazione.
- L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed è inoltre convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.
- Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità telematiche, purché sia possibile accertare l'identità degli intervenuti, assicurare il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione.
- Le votazioni sono di norma palesi, salvo quelle riguardanti le persone.
- Di ogni riunione è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.
- L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati più uno, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi, salvo i casi in cui la legge o lo statuto richiedano maggioranze diverse.
- L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per le modifiche dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.
- Spettano all'Assemblea, in via inderogabile, la nomina e la revoca degli organi associativi, l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale ove previsto, la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori, l'esclusione degli associati, le modifiche dello statuto, l'approvazione di eventuali regolamenti, lo scioglimento dell'Associazione, nonché ogni altra competenza attribuita dalla legge, con particolare riferimento alla normativa in materia di enti del Terzo Settore e di associazioni sportive dilettantistiche.

ART. 8 **(Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre e un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati.
3. Dura in carica per quattro anni ed è rieleggibile.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti. La convocazione, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, è trasmessa ai consiglieri, anche a mezzo posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data fissata.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri, è validamente costituito con la presenza di tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità telematiche, purché sia possibile accertare l'identità degli intervenuti, assicurare il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione.
7. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. In materia di conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
8. Spetta al Consiglio Direttivo:
 - amministrare l'Associazione e attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
 - predisporre il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, ove previsto, e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
 - curare gli adempimenti connessi all'iscrizione e alla permanenza nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
 - predisporre gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la tenuta dei libri sociali di propria competenza;
 - deliberare sull'ammissione degli associati, accogliendo o rigettando le domande degli aspiranti associati.
9. Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea unitamente agli altri componenti del Consiglio.
10. È fatto divieto ai Presidenti delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, di norma nella prima riunione successiva alla nomina, attribuendo loro i relativi compiti e ambiti di attività, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto.

Delle nomine effettuate è data comunicazione all'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

- Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in ogni sua attribuzione in caso di assenza o impedimento, secondo quanto previsto dal presente statuto. Può inoltre svolgere specifici incarichi delegati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
- Il Segretario cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni degli organi associativi, nonché la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali, ove non diversamente attribuiti.



- Il Tesoriere sovrintende alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, cura la tenuta della contabilità e collabora alla predisposizione del bilancio, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- I Consiglieri partecipano alle attività del Consiglio Direttivo, contribuiscono all'attuazione delle deliberazioni assembleari e possono essere incaricati di specifiche funzioni operative o progettuali, in relazione alle esigenze dell'Associazione, su decisione del Consiglio Direttivo.

ART. 9 (Il Presidente)

- Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o eventuale revoca deliberata dall'Assemblea.
- Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
- Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e riferisce al Consiglio Direttivo sull'attività svolta.

ART. 10 (Organo di controllo)

- Spetta all'Assemblea nominare, anche in forma monocratica, l'Organo di controllo nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
- All'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile. I componenti devono essere scelti tra i soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.
- Rientrano tra i compiti dell'Organo di controllo:
- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attestare che il bilancio sociale, ove predisposto, sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.
- L'Organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti.
- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, ove istituito dall'Assemblea, è composto da tre membri nominati tra gli associati, anche non facenti parte del Consiglio Direttivo, che restano in carica per la medesima durata del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri ha funzioni di garanzia e di composizione delle controversie interne tra associati e tra associati e organi dell'Associazione.

Esso esprime pareri e decide sui ricorsi presentati dagli associati avverso i provvedimenti degli organi associativi, nel rispetto dei principi del contraddittorio e della imparzialità.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri non pregiudicano le competenze inderogabili dell'Assemblea previste dalla legge e dal presente statuto.

Le modalità di funzionamento del Collegio dei Probiviri possono essere disciplinate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

ART. 12

Revisione legale dei conti

- Il Revisore legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore ed è scelto tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali.
- L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, ove previsto, ovvero a un revisore legale o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 13

(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, del Collegio dei Probiviri e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede legale dell'ente, entro quindici giorni dalla richiesta formulata all'organo competente.

ART. 14

(Patrimonio e Risorse economiche)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali, pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:



- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse da quelle di interesse generale e dalle attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni.

ART. 15

(Bilancio d'esercizio)

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. L'Associazione, qualora non superi le soglie di cui all'art. 13, comma 2 del Codice del Terzo Settore, redige il rendiconto per cassa.

Ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, l'Assemblea approva il bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo. Il bilancio rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 nella relazione di missione o, qualora il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in un'annotazione in calce allo stesso.

ART. 16

(Bilancio sociale)

Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, ovvero qualora sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART. 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati, esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. La richiesta di convocazione dell'Assemblea avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti degli associati con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità sportive.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico, con particolare riferimento alla disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche di cui al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, nonché alla normativa in materia di associazioni di promozione sociale di

cui al Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

Marigliano (NA), lì 07 Marzo 2026

Letto, approvato e sottoscritto.



Maione Mariantonietta

Maione Mariantonietta;

Spiezia Antonio

Antonio Spiezia;

Iossa Gaetano

Gaetano Iossa;

Buonincontri Teresa

Teresa Buonincontri;

Tartaglione Giacomina

Tartaglione Giacomina;

Leone Luigia

Leone Luigia;

Lancella Vito Lancella Vito;

Buonincontri Santa Santa Brunella;

Mitascia Giuseppina Mitascia Giuseppe.

